

Aggiornamento normativo Bancario, finanziario e assicurativo

n. 547 / 2024

Banche, SIM, SGR e altri intermediari
finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **CRR:** EBA pubblica un Final Report contenente progetti di RTS

II. Normativa italiana

- ✓ **NPL:** pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167
- ✓ **Cartolarizzazioni:** CONSOB pubblica le nuove FAQs

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ CRR: EBA PUBBLICA UN FINAL REPORT CONTENENTE PROGETTI DI RTS

Il 13 agosto 2024, l'EBA ha pubblicato un proprio [Final Report](#) contenente progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS), che modificano i regolamenti delegati sui requisiti di attribuzione dei profitti e delle perdite, sulla valutazione della modellabilità dei fattori di rischio e sul trattamento del rischio di cambio e di commodity nel portafoglio bancario a seguito delle modifiche al Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) intervenute con il quadro CRR3.

In particolare:

- per quanto riguarda gli RTS sui requisiti di attribuzione dei profitti e delle perdite, le modifiche mirano a riflettere la nuova formulazione inclusa nell'articolo 325bg del CRR, nonché a rimuovere le formule per l'aggregazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato dal regolamento delegato, in quanto ora incluse direttamente nell'articolo 325ba del CRR;
- in relazione agli RTS sulla valutazione della modellabilità, le modifiche includono requisiti di documentazione che supportano l'autorità competente nella valutazione dei fattori di rischio per i quali sono stati utilizzati dati di terzi, in linea con la nuova disposizione dell'articolo 325be, secondo cui l'autorità competente può consentire agli istituti di utilizzare dati di mercato provenienti da fornitori terzi per effettuare la valutazione della modellabilità;
- in relazione agli RTS sul rischio di cambio e di commodity nel portafoglio bancario, le modifiche includono requisiti che assicurano che gli enti possano identificare le posizioni soggette al rischio di cambio solo a causa del rischio di conversione derivante dal processo di consolidamento, e che assicurano che gli istituti che utilizzano modelli interni abbiano politiche chiare che chiariscano quali sono le posizioni gestite dai classici *trading desk* e quali sono, invece, le posizioni gestite nel contesto di un *notional trading desk*.

II. Normativa italiana

- ✓ NPL: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/2167

In data 13 agosto 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto Legislativo del 30 luglio 2024 n. 116](#), che recepisce la Direttiva (UE) 2021/2167 (SMD) relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti. La SMD è volta ad (i) incentivare lo sviluppo di un mercato secondario per i crediti deteriorati (NPLs) in modo tale da rimuovere gli ostacoli al loro trasferimento e (ii) rafforzare le garanzie per i debitori ceduti.

Il nuovo Decreto Legislativo modifica il Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n. 385/1993), introducendo uno specifico Capo sull'acquisto e gestione di crediti in sofferenza e sui gestori di crediti in sofferenza.

Le disposizioni del suddetto Decreto si applicano all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione dei casi in cui la gestione sia svolta da (i) gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai predetti organismi di investimento collettivo del risparmio e (ii) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati.

In tale ambito, Banca d'Italia viene individuata quale autorità competente in via principale con specifici poteri al riguardo, tra cui:

- la redazione di disposizioni di attuazione da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l'esercizio dell'attività di vigilanza sui gestori di crediti in sofferenza;
- l'iscrizione in un apposito albo dei gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia e connesso aggiornamento periodico delle informazioni contenute;
- la disciplina della procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni per la concessione di autorizzazione ai gestori di crediti in sofferenza, nonché i casi di revoca e decadenza;

Si prevede che gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza nei rapporti con i debitori siano tenuti a (i) comportarsi secondo correttezza, diligenza e trasparenza, (ii) fornire informazioni corrette, chiare e non ingannevoli, (iii) garantire la riservatezza dei dati personali e (iv) agire senza molestia, coercizione o indebito condizionamento nelle comunicazioni con i debitori.

La nuova normativa, poi, prevede le modalità per lo svolgimento delle stesse attività su base transfrontaliera negli altri Stati dell'Unione Europea, anche senza stabilimento di succursali.

Il nuovo Decreto Legislativo è entrato in vigore il 14 agosto 2024. Si prevede, tuttavia, che i soggetti che a tale data svolgevano attività di gestione di crediti in sofferenza potranno continuare a svolgere tali stesse attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative.

Entro tale data tali soggetti sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione secondo le procedure indicate nel suddetto Decreto.

✓ CARTOLARIZZAZIONI: CONSOB PUBBLICA LE NUOVE FAQs

In data 9 agosto 2024, la Consob ha pubblicato le [Frequently Asked Questions relative alle cartolarizzazioni](#) (FAQs) per fornire chiarimenti su questioni sollevate dagli operatori di mercato rispetto alla Delibera n. 22833 adottata da Consob il 18 ottobre 2023, di attuazione dell'art. 4-septies.2 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF).

Le FAQs non sono vincolanti, bensì hanno natura operativa e procedurale in quanto servono come guida per i soggetti parte di un'operazione di cartolarizzazione nel momento della trasmissione delle informazioni a CONSOB ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402 (che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate).

L'obiettivo di tale strumento è (i) supportare le parti interessate rispetto alle modalità e tempistiche di invio delle notifiche e (ii) fornire chiarimenti sulla compilazione dei *template* e sulla comunicazione di eventi significativi.